L'ESEMPIO DELL'UMBRIA

CIRCA IL MATRIMONIO CIVILE

DICHIARAZIONE

DEI VESCOVI E ORDINARI

DELL' UMBRE DIOCESI.

FIRENZE
TIPOGRAFIA ALL' INSEGNA DI S. ANTONINO

1865.

All' Eccellentissimo

Sig. Barone MANNO Presidente del Senato

TORINO

Onorevole ed Eccell. Sig. Barone.

Essendo stata or ora portata in Parlamento coi progetti di unificazione legislativa la gravissima questione del *Matrimonio Civile*, i Vescovi dell' Umbria si sono creduti in dovere di emettere una collettiva e pubblica *Dichiarazione* sui veri risultati che rispetto alla Religione e alla pubblica moralità questa riforma ha prodotto nelle loro diocesi per oltre i quattro anni dacchè vi fu introdotta con decreto del R. Commissario. Lo scrivente si fa un pregio di trasmetterla in copia autentica alla S. V. Ill.ma con preghiera che sia resa nota alla Commissione Senatoria incaricata di riferire sopra la detta quistione; e vi unisce varî esemplari di altra dottrinale Dichiarazione che l' Episcopato Umbro diede in luce nel giugno 1861 su questo importantissimo argomento, pre-

gando del pari che sieno anch' essi distribuiti ai Membri della prefata Commissione. Raccomanda vivamente a nome di tutti la causa cattolica della santità e inviolabilità del Matrimonio Religioso, e chiede che in sì ardua discussione siano protetti gl' interessi della Religione dello Stato e si tenga conto particolare dell' apprezzabile testimonianza di quella parte dell' Episcopato che ebbe largo campo a scorgere praticamente e librare con posato studio la portata e le conseguenze di una riforma così capitale.

Si pregia in questa congiuntura di offerirle gli atti della sua più alta considerazione.

Di V. S. Ill.ma

Perugia 10 marzo 1865.

Devotiss. Servitore
G. Card. Pecci *Vesc. di Perugia.*

DICHIARAZIONE

Per accreditare la istituzione del matrimonio civile in tutta Italia nella nuova legislativa unificazione assai peso si è attribuito all' esempio dell' Umbria, ove con decreto del commissario straordinario, marchese Pepoli (31 ottobre 1860), s' impose come legge un progetto di revisione al codice civile sul matrimonio e sugli atti di stato civile [1]. Nelle relazioni che precedono l' odierno disegno del nuovo codice, e nelle dispute che esso ha suscitato in seno alle Commissioni ed Assemblee legislative, si è detto per assoluto, che l' Umbria da oltre quattro anni possiede questa riforma, che vi fu introdotta senza contrasto e senza incovenienti, e che essa non vi produsse nessun danno religioso [2].

I sottoscritti, che sono al caso di testificare con tutta competenza e schiettezza sopra un fatto sì grave, credono di non poter tacere a siffatte affermazioni, e per l' importanza religiosa che esso avvolge, stimano loro debito di mettere in chiaro la verità delle cose a disinganno eziandio di ogni sincero cattolico ed onesto pensatore.

Ricordano dapprima i solenni giudizi, che pubblicamente uscirono da parte dell' autorità della Chiesa sopra

[1] Progetto presentato alla Camera e al Senato nelle tornate del 19 e 21 di giugno 1860.

[2] Atti della Camera del 13 di febbraio 1865.

la natura e conseguenze di questa commissariale riforma. — Il sommo Pontefice Pio IX nella sua Allocuzione del 17 dicembre 1860 diceva: « Fu pubblicato nell'Umbria un decreto, col quale il matrimonio chiamato dall' Apostolo *grande Sacramento*, viene inceppato con peculiari regolamenti civili, e quasi sottratto alla potestà della Chiesa, forse col divisamento di sottoporlo poscia alle sole leggi civili, e così (che Iddio non voglia) introdurre il concubinato legale con estremo detrimento delle anime. » — I sottoscritti Pastori delle Umbre Diocesi nella collettiva protestazione al regio commissario dello stesso mese di dicembre [1] unanimamente dichiaravano: « Protestiamo inoltre (con sempre più vivo cordoglio) contro l' offesa recata al sentimento cattolico e alla inviolabile dignità del Sacramento dalle peregrine e anticanoniche regole sul matrimonio civile. — Decreto del 31 ottobre, serie 92. » — Nel giugno 1861 mettevano poi in luce una dottrinale *Dichiarazione* [2], ove dopo avere estesamente dimostrata la discordanza di quella riforma dal principio cattolico, considerata nel suo concetto, nella sua origine, nei suoi motivi, nelle sue principali disposizioni, nelle sue pratiche conseguenze, conchiudevano: « Lamentiamo la trasformazione, che si presume di apportare all'opera di Dio, al *magno sacramento*, sconsacrandolo perchè cada in balía del gius umano, e resti una forma profana accettevole anche a chi non teme Dio... Deploriamo l'infausto divisamento d'aver promulgato eccezionalmente in queste provincie dell'Umbria, come decretorio, un progetto che era entrato appena in via d'esame, e cui mancherà sempre il suffragio d'ogni cuore sinceramente cattolico: e tanto più ci è forza di deplorarlo spettatori come siamo dei rei frutti,

[1] Firenze, 1860. — Tipogr. di Simone Birindelli.

[2] Sul progetto di matrimonio civile esaminato nell' interesse religioso. Dichiarazione dell'Episcopato dell'Umbria. — Firenze, Tip. di Federico Bencini. 1861.

che va germinando. » — Inoltre nel 27 settembre 1861 [1], per organo del loro Porporato collega il Vescovo di Perugia, domandarono formalmente alla Maestà del Re Vittorio Emanuele la revoca e abrogazione di quel commissariale decreto costituente una odiosa e funesta anomalia, riguardato non solo dal lato religioso, ma anche dal lato giuridico; e la petizione finiva con dire: « Renda V. M. questo officio di giustizia alla religione cattolica unica vera, unica riconosciuta e professata in tutta Italia. Faccia che il matrimonio cristiano sia tosto ridonato alla sua religiosa libertà e sovrumana grandezza. Cessi la molesta eccezione, che sì funestamente preme sulle coscienze di questi popoli, e sparisca l'eterodossa istituzione che dissacrando l'augusto Sacramento, vizia il germe delle domestiche e sociali relazioni, e pone in grave cimento la purezza della fede e della morale. » — Non lasciarono occasione per rinnovare anche negli atti posteriori le stesse reclamazioni e istanze contro questa civile riforma; come può vedersi dal loro *Memorandum* al Consiglio dei ministri del 24 marzo 1862; dall'*Atto* alla Maestà del Re sul *R. Exequatur* dell'8 di giugno 1863, ed ultimamente dall'*Indirizzo* alla stessa Maestà del 2 febbraio 1865.

Al giudizio dell'autorità religiosa arrogi l'accoglienza che si ebbe dall'onesto laicato, abbastanza chiarita da due fatti rilevantissimi, risultanti dalle stesse ufficiali statistiche. Il *primo* sono le molte processure e condanne (in ispecie nello scorcio del 1861 e 62) inesorabilmente inflitte contro quelli, che contravvenivano alla legge commissariale, trascurando la civile celebrazione, o premettendo a quella la celebrazione religiosa [2]. Tutto

[1] Bologna, Tip. di S. Maria Maggiore, 1861.

[2] L'ommissione delle forme civili o l'anticipazione del rito religioso è punita con multa estensibile a L. 3000, e l'applicazione della pena è promossa dal pubblico Ministero in giudizio correzionale dinanzi al tribunale di circondario. — Art. 200, 201, 206.

lo zelo fiscale e tutto il peso delle ammende pecuniarie fu mestieri di mettere in opera per imporre l'osservanza della nuova istituzione, e per indurre ad obbedienza e timore i contraenti dirimpetto alla precettiva riforma. — L'*altro* fatto ben significante sono le frequenti domande di cittadini, tanto indigeni che stranieri, di recarsi fuori del territorio Umbro a celebrare religiosamente in altre provincie dello Stato i loro connubî per non sottostare alle profane e peregrine forme della celebrazione civile; limitandosi a farne di poi denunzia entro il termine giuridico a solo fine di ovviare a molestie, e di averne il riconoscimento necessario per gli effetti civili. A questa prassi non è raro che gli stessi impiegati governativi preferiscano di attenersi per la repugnanza che essi pure esperimentano di far legittimare avanti la legge umana le loro nozze o quelle de' loro figli da un laico ufficiale. Tuttociò rivela abbastanza con quale concetto, con quale incontro i popoli dell'Umbria videro piantarsi fra loro questa riforma del matrimonio civile, se vi fu accolta di largo e spontaneo cuore e senza contrasti; e quanto vi avrebbe attecchito, se fosse stata meramente facoltativa e senza le penali coazioni ordinate dal bando commissariale.

L'argomento d'induzione regge viemmeno quanto all'altro asserto, che l'Umbria abbia sortita questa riforma *senza inconvenienti, senza danno religioso.*

Il progetto legislativo, reso decretorio nel 1860 per la sola Umbria, quantunque nel suo articolo cardinale dichiarasse *di considerare il matrimonio unicamente nei rapporti civili, e di rispettare i doveri che impone la religione;* tuttavia sconosceva affatto la validità del matrimonio religioso, abbenchè associato da tutte le essenziali condizioni di contratto e di Sacramento, e tutto da sè prendeva a regolarne il vincolo in maniera indipendente e difforme dalle norme cattoliche. È fondato pur esso, come il disegno che di presente si discute nelle

aule legislative, sul principio di assoluta astrazione del contratto dal Sacramento, dello Stato dalla Chiesa, della legalità dalla religione. Ebbene, della dottrinale *Dichiarazione* del 1861, i sottoscritti luminosamente dimostravano (pag. 35 a 41), che siffatto degradamento a trasformazione del matrimonio cristiano avrebbe portato a questi funestissimi termini: 1.° Di favorire legalmente l'irreligione; 2.° Di originare una incessante lotta contro la Chiesa; 3.° Di compromettere la coscienza de' sudditi; 4.° Di fomentare la corruttela del costume; 5.° Di porre in cimento la stabilità delle nozze; 6.° Di mettere in pericolo la stessa unità del matrimonio; 7.° Di sovvertire l'ordine nella famiglia; 8.° Di perturbare eziandio l'ordine sociale.

S'ingannarono forse i sottoscritti nei loro prognostici, nei loro giudizî? Giova qui ripetere a pubblico documento il quadro veritiero ond'essi testimoni oculari dei mali frutti della riforma, se ne rapportavano alla Maestà del Principe nel sopramentovato ricorso. « Casi di legale concubinato cadono di frequente sotto i nostri sguardi con nostro cordoglio e ruina delle anime; ed è sommamente a riflettere, che quanto sono facili ad accadere, altrettanto gli è difficile a ripararli per la condizione del civile servaggio ed interdizione, a cui l'ecclesiatico ministero oggidì è condannato. La stessa legge è quella che bene spesso li occasiona e li guarentisce. Poichè, misurando a suo modo la capacità dei contraenti, le prove di nubilità, la qualità ed il grado degl'impedimenti con norme differenti e talvolta anche contrarie a quelle del gius canonico, avviene non di rado che civilmente si stringano connubî, cui la Religione non può consecrare per vizi dirimenti. Intanto è la legge medesima che fa buono ai contraenti di convivere in istato di peccato e di maledizione, costringendovi anzi la parte che vi ripugnasse; e il perduto cristiano, cui poco cale di Dio e dell'anima, se dopo l'atto civile trascura di ac-

costarsi al Sacramento, trova in essa la sua salvaguardia e tutte le prerogative di legittimo coniuge. Agl'incentivi della legge si aggiungono eziandio quelli che talvolta provengono da abuso degli officiali, i quali, in luogo d'inculcare ai contraenti l'adempimento del dovere cristiano, magnificano l'efficacia della formola civile e la superfluità della celebrazione religiosa. Non si è veduto l'abuso e la prevaricazione trascorsa al punto di mettere in coazione, con minaccie di multe e prigionie, il sacro ministero de' parrochi, perchè si acconciassero alla consecrazione sacramentale, immediatamente dopo l'atto civile senza fare più caso delle forme e discipline ecclesiastiche? Non si è pur veduta una precipitazione studiosa e inconsiderata nell'ammettere alla celebrazione civile, e discoperti dopo di essa impedimenti irritanti, una neghittosa connivenza nel tollerare che gl'incestuosi anche civilmente male accoppiati rimanessero nell'illegittimo consorzio? — Angosciosi fatti, di cui favelliamo per proprio conoscimento! » Ondechè con ragione conchiudevasi: « Una legge di questa natura e fertile di frutti così nequitosi per certo non è cattolica; gli stessi principî di morale onestà ne risentono offesa, e a lungo procedere non può a meno che la società cristiana non vada a disgradare, e succeda quella *religiosa e morale decadenza*, che l'illuminato Pontefice (lettera del 19 di settembre 1852) lamentevolmente a V. M. presagiva. »

Se così erano le cose al declinare del 1861, forse dappoi migliorarono da potersi oggidì con sincera fede l'Umbria citare ad argomento d'innocua applicazione del matrimonio civile? I sottoscritti debbon dirlo con dolore, ma tale è la verità, che le loro previsioni, i loro timori dal successivo sperimento, anzichè dileguarsi o scemare acquistarono una incontestabile conferma; e chi ne parla o ne opina diversamente, s'inganna o vuole ingannare. La serie de' fatti deplorati si moltiplicano, e la messe

dei cattivi effetti ampiamente corrisponde alla rea qualità della semenza.

Una pratica occhiata ai precipui risultati di questa civile riforma.

Primo. Essa influisce non poco a ingenerare in cuore dei meno accorti funesti errori in materia di fede e di religione. E come a meno? È la legge per prima che in una società cristiana considera il matrimonio astrattamente da Dio, vero autore e santificatore di esso, e se ne fa arbitra e moderatrice indipendente dalle norme e attinenze religiose. Questa uffiziale professione di ateismo in soggetto essenzialmente sacro ed augusto; questo sconoscere il principio cattolico del matrimonio Sacramento; questo soppiantare l'arbitrio e signoria del gius umano all'autorità del gius divino naturale e rivelato; questo postergare ogni ragione e disciplina del potere religioso, e rinunziare a tradizioni e ordinamenti consecrati da millenaria osservanza delle nazioni cattoliche porta necessariamente l'incauto volgo dapprima a dubitare e dipoi anche a miscredere ciò che la Religione gl'insegna sulla santità e inviolabilità delle nozze. Pur troppo i sottoscritti vedono di anno in anno allargarsi questo rallentamento di fede e di osservanza alle sacre discipline sul matrimonio, in forza appunto di siffatti incentivi e delle fallaci opinioni create dalla nuova matrimoniale legislazione.

Secondo. Inganna e bene spesso conturba le coscienze dei cattolici. *Le inganna,* perchè in nome della podestà terrena loro propone e guarentisce come efficace ed onesta una forma di matrimonio, che tale non è avanti Iddio e la sua Religione; e quelli che si affidano alla sola civil guarentigia (e ve ne ha non pochi colla odierna incuria e indifferentismo) sono indotti ad accogliere in fatto questa che per essi è pretta eresia, che il matrimonio non sia Sacramento: e mentre appartengono ad uno Stato, che professa Religione cattolica, ricevono da

esso una istituzione fondata sull' ateismo e del tutto avversa ai dettami della Religione professata. — *Le conturba*, imperocchè non sono pochi i casi, in cui la legge astringe alla connubiale convivenza coniugi male accoppiati avanti la Religione e la coscienza, stante la difformità e il conflitto fra le due legislazioni. Si sono qui veduti civilmente ammessi al matrimonio, senza esigere canoniche dispense, consobrini in secondo, affini in terzo e perfino impediti da crimine, perchè tali non dichiarati da un giudicato. È la legge vigente che fra i vincoli ostativi al coniugio repudia affatto gl' impedienti, e fra i dirimenti non riconosce la cognazione spirituale, la clandestinità e la professione religiosa. Ora è facile figurarsi il duro contrasto coi doveri cristiani, le aspre distrette, a cui da essa legge è condannato chi sventuratamente legossi col civile connubio, proibito dai predetti impedimenti, e vuol dipoi uscire dallo stato di spirituale maledizione e riconciliarsi veracemente a Dio.

Terzo. Apre il campo al concubinato e alla pubblica immoralità. Di questo fatto doloroso i sottoscritti quasi giornalmente ne hanno in mano le prove. Può senza fallo affermarsi, non esservi ormai parroco entro le città che non deplori in mezzo al suo gregge moltiplicati e spesso anche legalizzati civilmente i rei e scandalosi consorzî con tutti gl' infausti frutti e conseguenze a danno della famiglia e della figliuolanza. Parte per oscitanza, parte per manco di religione, parte per erronea fiducia nella formola civile, non sono pochi quei che trascurano o procrastinano la celebrazione sacramentale, e praticandola non penino ad acconciarsi alle discipline religiose e ad apparecchiarsi al grande Sacramento come si conviene ai cattolici. E questa non è una ferita alla Religione, che pure è il saldo scudo e il baluardo della pubblica morigeratezza? E questo frequente spettacolo di simulati connubii, di coniugi di mera legalità; questo aperto loro spreto ai doveri religiosi, e impudente permanenza in

peccaminose convivenze, non dovrà necessariamente esercitare effetti perniciosi anche negli altri e dar sempre maggior ansa alla crescente immoralità?

Quarto. Ne ha danno la stessa concordia e stabilità delle nozze. Poichè è la legge stessa che erigendosi ordinatrice e giudice del nesso coniugale, abbenchè fra i cattolici abbia un carattere eminentemente religioso e spirituale per ragione del Sacramento, foggia motivi e moltiplica pretesti a dissidenze, a divorzî, a nullità. Uno sguardo alle giudiziali statistiche basterebbe per conoscere quanto si sono resi frequenti in questi paesi i ricorsi, le querele, i decreti di separazione fra coniugi, dacchè andò in uso il matrimonio civile: quantunque ognun sappia che solo la minor parte di questi casi e forse i meno gravi e scandalosi è portata alla cognizione dei tribunali; che del resto niun obice oggidì incontra il maltalento di coniugi dissoluti che amano di ricattarsi a libertà per darsi in braccio a ree passioni e a nequitosi traffichi. Ma poi non è la legge medesima, che mette in forse la stabilità del connubio, con sacrificio irreparabile di una delle parti, e con la possibilità di dar luogo a poligamie; quando autorizza gl' interessati a fare annullare il matrimonio del minore da loro non assentito; quando dà facoltà al minore stesso di fare altrettanto entro sei mesi dalla sua maggioranza, e all' interdetto per difetto di mente entro il trimestre della sua giuridica reintegrazione? In queste ed altre ipotesi il matrimonio civilmente e sacramentalmente contratto, da essa non è considerato nullo, ma è sempre risolubile a talento anche di terzi. E intanto come rimane la coscienza de' contraenti, e qual sarà la sorte di una delle parti se l'annullamento in appresso venisse domandato? E chi può prosciogliere e revocare il vincolo sacramentale che indissolubilmente l'avvinse presso Dio col precedente connubio?

Lasciano i sottoscritti di enumerare (che ben altri molti ve ne sarebbero) i rei effetti da loro dolorosamente

rilevati nella applicazione del matrimonio civile in questi cattolici paesi. È sufficiente questo saggio per comprovare agli occhi di ognuno l' offesa che esso reca al sentimento e alla fede di un popolo cattolico, gl' inconvenienti a cui apre larghissimo il campo e lo scapito gravissimo che inferisce alla Religione professata. Chi afferma o stima altrimenti, ripetono, ei funestamente s' inganna o vuol trarre gli altri in inganno, dissimulando o celando il male, il vero male, il molto male, che seco apporta una civile riforma di tal tempra.

Ampiamente ammaestrati dalla penosa esperienza di oltre quattro anni, essi invece rinnovano sempre più vive le loro istanze, acciò nelle loro diocesi al più presto sia fatta cessare questa funesta anomalia, e scongiurano coi loro voti questa religiosa calamità, da cui al presente sono minacciate anche le altre provincie della cattolica Italia; ripetendo altamente la scritturale sentenza: *Filii sanctorum sumus; et non possumus coniungi, sicut gentes quæ ignorant Deum.*

L' 8 di marzo 1865.

† *Gioacchino* Card. *Pecci*, Arcivescovo Vescovo di Perugia.
† *Gio. Battista*, Arcivescovo di Spoleto.
† *Giuseppe Maria*, Vesc. di Terni.
† *Nicola*, Vesc. di Poggio Mirteto.
† *Luigi*, Vesc. di Assisi.
† *Gaetano*, Vesc. di Rieti.
† *Raffaele*, Vesc. di Norcia.
† *Emidio*, Vesc. di Città della Pieve.
† *Giovanni*, Vesc. di Todi.
† *Innocenzo*, Vesc. di Gubbio.
† *Nicola*, Vesc. di Amelia.
† *Giacinto*, Vesc. di Narni.
Tommaso can. *Menichelli*, Vicario Capitolare di Nocera.
Antonio can. *Belli*, id. di Città di Castello.
Gaetano can. *Franceschini*, id. di Foligno.
Stanislao can. *Menicucci*, id. di Orvieto.